

# Addizionale provinciale, il rimborso spetta anche prima del 1° aprile 2010

## Imposte indirette

Per i giudici di merito era già incompatibile con il diritto unionale precedente

**Nicola Borzomi**  
**Fabrizio Cancelliere**

Il rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia (articolo 6 del Dl 5/1/1988), nella versione applicabile *ratione temporis*, successiva alle modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1, Dlgs 26/2007 – ponendosi in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/118/Ce – spetta anche antecedentemente al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del Dlgs 48/2010 attuativo della direttiva). È il principio espresso dalla Cgt di Cuneo con sentenza 186/1/2023 (presidente Pianta, relatore Greco) e dalla Cgt di Torino con sentenza 847/2/2023 (presidente Bertotto, relatore Rizzo).

In entrambi i casi una società fornitrice di energia elettrica era stata condannata definitivamente in sede civile alla restituzione a favore di due società, consumatori finali, delle somme addebitate e dalle stesse corrisposte a titolo di addizionale provinciale nell'ambito di un contratto di fornitura di energia elettrica. La fornitrice, a seguito di tale condanna e del successivo versamento ai consumatori finali delle addizionali, presentava istanza di rimborso alle Dogane, che lo negavano per il periodo antecedente al 1° aprile 2010, sostenendo che l'obbligo di conformarsi alla direttiva 2008/118/Ce sarebbe sorto solo dalla data di entrata in vigore del provvedimento di at-

tuazione della stessa (Dlgs 48/2010).

I giudici di merito hanno invece affermato che, in tema di imposta armonizzate, l'addizionale provinciale è incompatibile con il diritto unionale già a far data dal 1° gennaio 2004, ponendosi la direttiva 2008/118/Ce in continuità con le precedenti 92/12 Cee e 2003/96 Ce.

Le sentenze si aggiungono ad altre decisioni di merito (ex multis Cgt Pavia 157/2022; Cgt Bergamo 249/2023) e recepiscono quanto affermato dalla Cassazione (in tal senso 12142 e 12143/2022), secondo cui l'incompatibilità dell'addizionale provinciale sussiste dal 1° gennaio 2004, data a partire dalla quale la direttiva 2003/96/Ce – che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed ha esteso il campo di applicazione della direttiva 92/12/Cee – è entrata in vigore.

La questione sopra esaminata, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale, è una delle tante ancora irrisolte. Recentemente, infatti, con il provvedimento del Primo presidente r.g. 16910/2023 del 2 ottobre 2023, è stata assegnata alla Sezione tributaria della Cassazione la questione sollevata con l'ordinanza del 9 agosto 2023 n. 60/2/2023 della Cgt di Piacenza (sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale nel giudizio tributario, si veda la pronuncia delle Sezioni unite del 13 dicembre 2023, n. 34851), affinché venga enunciato il principio di diritto con riferimento alla legittimazione passiva delle province al rimborso delle addizionali.

Non resta, dunque, che attendere l'intervento della Suprema corte con la speranza che possa risultare risolutorio per la definizione di una delle tante questioni aperte.